



COMUNE DI CERVIA

ORDINANZA N. 11

Cervia, 19.05.2016

**OGGETTO: AZIONI URGENTI DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE; PREVENZIONE, TUTELA DELLA SALUTE E PUBBLICA SICUREZZA - DIVIETO DI CONTRATTAZIONE E DI ACQUISTO DI MERCE, MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE DA PARTE DEI GESTORI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI ED ATTIVITA' ECONOMICHE, CONTRASTO AD ATTIVITA' ECONOMICHE CHE FUNGONO DA DEPOSITO MERCE POSTA IN VENDITA IN LUOGHI NON CONSENTITI E DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI; ALTRE AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO.**

### IL SINDACO

**Premesso** che il fenomeno dell'abusivismo commerciale, principalmente perpetrato sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;

**Rilevato** che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 ( artt. 28 e 29 );

**Richiamata** l'ordinanza balneare 2016, emanata dalla Regione Emilia Romagna, che all'art.6 – comma 1, stabilisce che: “ l'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di scuola di vela e di nuoto, è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto ad autorizzazione comunale, secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio” ed al comma 5, stabilisce, inoltre, che dette “attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.”;

**Atteso** che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest'ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti, l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

**Tenuto conto** che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;

**Rilevato**, altresì, che l'art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima



## COMUNE DI CERVIA

provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

**Considerato** altresì la Polizia Municipale e le forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura collaborano per un'intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;

**Ritenuto**, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, specie sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;

**Rilevato** che il fenomeno della vendita abusiva si sta dimostrando una vera e propria occupazione di aree pubbliche, in primis l'arenile demaniale, per attività illecite con una vera e propria organizzazione che assegna spesso spazi e organizza "vedette" per monitorare le attività di controllo delle forze dell'ordine; che tale occupazione sovente impedisce la libera fruizione dell'arenile; i soggetti che spesso in contemporanea svolgono tale attività abusiva raggiungono le centinaia e spesso creano assembramenti di parecchie decine di unità.

**Rilevato**, inoltre, che sono stati numerosi gli episodi di aggressioni da parte di tali soggetti nei confronti degli agenti della Polizia Municipale o altri appartenenti alle forze dell'ordine; sono numerosissime le segnalazioni di turisti che lamentano gravi disagi, nonché sempre meno radi episodi di presunte ritorsioni degli abusivi nei confronti di titolari di stabilimenti balneari oppure invettive nei confronti dei turisti che reclamo il proprio spazio per l'elioterapia occupato invece da tale vendita non autorizzata;

**Verificato** che, spesso i venditori abusivi occultano merci nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche ed è quindi opportuno che vi sia una forte collaborazione da parte dei gestori di tali attività;

**Rilevato** che alcune categorie di venditori abusivi specie di merce di poco valore, utilizzano attività economiche nei pressi dell'arenile quali negozi o empori per reperire o stoccare la merce che poi nelle prime ore della mattina e del pomeriggio viene trasportata a mano in spiaggia e posta in vendita in modo irregolare.

**Rilevato** altresì che le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;

che è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;



COMUNE DI CERVIA

che pertanto le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;

che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;

che i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori o con la merce indosso sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi, con i bagnini e con altre categorie produttive, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

**Considerato**, per altro, che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.

**Verificato** che spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non è dotata delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che questo visto l'alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;

**Considerato** che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana.

**Vista** l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

### **Tutto ciò premesso**

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per le finalità di cui prima;

**Visto** l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 92;

**Viste** la Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 17/05/2016, con la quale sono stati fissati anche gli importi per il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle Ordinanze adottate ai sensi dell'Art. 54 del decreto legislativo 267/2000;



COMUNE DI CERVIA

**Vista** l'Ordinanza Balneare Comunale 2016;

**Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale 07.04.2011, n. 115 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni**

Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.L.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

È inoltre vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 17.5.2016, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni di cui sopra è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di €. 25,00;

### **Art. 2 – misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.**

È fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500, con facoltà per il trasgressore di pagamento in misura ridotta, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 86 del 17.5.2016, di € 400 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra



COMUNE DI CERVIA

citare, sarà disposta, se l'esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell'attività a partire dal decimo giorno l'accertata violazione.

### **Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

### **Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva**

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dalla ferrovia all'arenile, ivi compreso quest'ultimo, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie dalla ferrovia all'arenile, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell'ordine che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto – conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.

Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.



COMUNE DI CERVIA

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge

Sarà inoltre comminata al trasgressore apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500, con facoltà per il trasgressore di pagamento in misura ridotta, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 86 del 17.5.2016, di € 400.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia valida dal 27.5.2016 al 30.9.2016;
- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Ravenna, al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ravenna.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

Dott. Luca Coffari